



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso

Per il Dott. Guglielmo PANGRAZI (C.F. PNGGLL95C15A345R), in proprio e quale amministratore unico e legale rappresentante *p.t.* della Costa di Maggio S.r.l. (C.F. e P.Iva 02152460669), con sede in Fontecchio (AQ), Via del Rio s.n.c., rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Colagrande (C.F. CLGRRT68T28A345B - fax: 06/8080731 - p.e.c.: *roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it*) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Liegi n. 35/b, nonché digitalmente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata *roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it*, come da procure allegate in calce; quale ricorrente

contro: - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE e UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 (d'ora in avanti per brevità anche solo il “*Commissario straordinario*”); - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CABINA DI COORDINAMENTO INTEGRATA FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2009 E 2016; - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE SISMA 2009, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*;

nonché contro AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA– INVITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante *p.t.*;

e nei confronti dei soggetti che hanno presentato le ultime 4 (quattro) domande ammesse nella graduatoria denominata “*B1.3.a) – Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo*” approvata con ordinanza commissariale n. 43 del 29.4.2023 ovvero di quei soggetti che dovessero risultare allo stato controinteressati che potranno essere individuati dalle

amministrazioni resistenti, per le cui generalità è stata presentata richiesta di accesso agli atti in data 19.5.2023, ad oggi rimasta priva di riscontro;

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari, della ordinanza del Commissario straordinario n. 49 del 29.4.2023, recante “*Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all'Allegato n. 1, articolo 9, comma 4, e articolo 9, comma 6, dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, “BANDO B1.3.A” “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, limitatamente alla parte in cui dispone/approva l’esclusione della (ovvero comunque non ricomprende la) domanda prot. n. SSIB13A0000906 presentata il 4.11.2022 dal Dott. Guglielmo Pangrazi dall’elenco denominato “*B1.3.a) Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo*”, inserendola invero nel diverso elenco denominato “*B1.3.a) Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo – Non in graduatoria*”; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ivi comprese, oltre ai predetti elenchi impugnati *in parte qua*, (i) la nota di Invitalia S.p.a. del 30.1.2023 recante “*comunicazione motivi ostativi all’accoglimento della domanda*” presentata dal Dott. Pangrazi, (ii) la nota di Invitalia S.p.a. prot. n. 188629 del 27.6.2023 recante “*provvedimento di non concessione*” e (iii) il provvedimento formale di non accoglimento della domanda e/o di non ammissione al finanziamento ai sensi dell’art. 9, co. 4, del bando, di contenuto ed estremi ignoti, mai notificato e/o comunicato all’interessato.

FATTO

1. Con ordinanza n. 25 del 30.6.2022 (**doc. 1**) il Commissario straordinario ha approvato, tra gli altri, il bando di cui all’Allegato 1, relativo alla “*linea di intervento B1.3.a. Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori*”, avente la finalità di sostenere la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative imprenditoriali nelle aree colpite dal sisma del 2009 e del 2016, nonché l’obiettivo di favorire l’attrazione e il rientro di imprenditori “nuovi” e/o già attivi al di fuori delle aree di applicazione

dell'incentivo. La dotazione finanziaria del predetto bando è pari a complessivi 100 (cento) milioni di euro, al lordo degli oneri di gestione riconosciuti al soggetto gestore (ossia Invitalia S.p.a.), a valere sulle risorse del Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), del d.l. 6 maggio 2021, n. 59 per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016

1.1 Nella specie, il predetto bando riferito alla “*Linea di intervento B1.3.A*” (d’ora in avanti anche solo il “*bando*”; **doc. 2**) si articola nelle azioni:

a) Avvio di impresa (sostegno allo start up)

b) Sviluppo di impresa (sostegno all’ampliamento della capacità produttiva, all’ammodernamento tecnologico degli asset strumentali, alla diversificazione dell’offerta, all’integrazione a monte e/o a valle del processo produttivo dell’impresa richiedente)” (art. 2).

Per quanto di interesse, limitatamente alla linea “Avvio di impresa”, si precisa la possibilità di accedere alle agevolazioni per le “*persone fisiche o gruppi di persone fisiche che intendono costituire un’impresa, purché essi, nella medesima configurazione approvata in fase di valutazione, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di approvazione della domanda di agevolazione*” (art. 4, co. 3).

L’art. 5 del bando prevede che sono agevolabili “*i programmi di investimento, da realizzare nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016, aventi per oggetto l’Avvio oppure lo Sviluppo di attività imprenditoriali o libero professionali nei seguenti settori:*

a) produzione manifatturiera,

b) trasformazione dei prodotti agricoli,

c) fornitura di servizi,

d) attività turistiche e sportive,

e) commercio, limitatamente all’e-commerce in tutti i territori di intervento della misura, nonché agli esercizi di vicinato aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq localizzati nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (art. 4, comma 1, lettera d, L.114/98)”;

tutto ciò con l'ulteriore precisazione che *“per le imprese costituite da non più di 12 (dodici) mesi sono agevolabili i programmi di investimento:*

a) che prevedono spese ammissibili di importo compreso tra 40.000 euro e 250.000 euro, al netto di IVA;

b) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi del punto 3 dell'art. 4. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile”.

Quindi, il successivo art. 6 del bando individua, al comma 1, come *“spese ammissibili”* al finanziamento quelle *“necessarie alle finalità del progetto imprenditoriale, sostenute dal soggetto beneficiario a far data dalla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dall'avvenuta costituzione e relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:*

a) opere murarie e assimilate (è escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini dei lavori ammessi o ammissibili alla concessione del contributo di ricostruzione previsto dalla legge);

b) macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica;

c) programmi informatici e servizi per le nuove tecnologie;

d) brevetti, licenze ed immobilizzazioni immateriali;

e) consulenze specialistiche e spese di costituzione;

f) altre spese immateriali”.

Si badi sin d'ora che, ai sensi del comma 4 del citato art. 6, invece *“non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:*

a) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi;

b) relative a imposte e tasse, inclusa l'IVA, nonché ad oneri previdenziali e assistenziali;

c) di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;

d) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano” (cfr. doc. 2).

Si tratta quindi di spese che evidentemente riguardano beni strumentali all'avvio e all'esecuzione del progetto di impresa (come quelle per

l'acquisto di beni usati) che, seppure non ammissibili al finanziamento e quindi da non conteggiare nel tetto di spesa di cui al predetto art. 5, co. 2, lett. a), del bando, ben possono essere incluse tra le altre spese oggetto di “cofinanziamento del progetto”.

1.2 Tanto opportunamente premesso, in data 4.11.2022 il Dott. Guglielmo Pangrazi ha presentato la domanda di agevolazione acquisita al prot. n. SSIB13A0000906 (**doc. 3**), in riferimento ad apposito progetto di impresa da valere sul “*Piano nazionale complementare al PNRR- Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016. Linea B1.3.a*”, con particolare riguardo all'azione “Avvio di impresa”.

In particolare, come indicato nel suddetto progetto di impresa (**doc. 4**), presentato ai sensi dell'art. 4, co. 3, del bando per la costituenda società Costa di Maggio S.r.l., la c.d. “*business idea*” e il correlato finanziamento riguardano “*la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di un'attività di ristorazione di fascia medio-alta nel centro storico del comune di Fontecchio (AQ). Nello specifico, all'interno della location interessata, un palazzetto storico di pregio, è prevista la realizzazione di un ristorante con una capienza di circa 25 coperti e di un locale enoteca e cocktail bar con capienza di circa 15 posti, più ulteriori 12/15 posti all'aperto nei periodi di bella stagione. A tutti gli effetti, l'iniziativa imprenditoriale si configura come start up di impresa in capo a soggetto giuridico costituendo*”.

Nel progetto si pongono in rilievo tutti gli elementi oggetto di valutazione come da criteri di cui all'art. 11 del bando, oltre che il programma di investimento oggetto di richiesta di contributo, integrato dalle voci di investimento e gestione non ammissibili alle agevolazioni, inserite nell'apposita sezione “altre spese di progetto”, e segnatamente:

- al punto “*C. Programma di spesa*” sono dettagliate tutte le “spese ammissibili” al finanziamento, siccome individuate ai sensi dell'art. 6, co. 1, del bando, per un importo complessivo pari a **€ 249.897,20** (ossia rientrante entro il limite di € 250.000,00 posto dall'art. 5, co. 2, lett. a), del bando con riguardo alle “spese ammissibili” previste nei programmi di investimento presentati dalle imprese costituite da non più di 12 mesi);

- al punto “*D. Cofinanziamento al progetto*” sono dettagliate le “altre spese di progetto”, non ammissibili (e non conteggiabili quindi tra le spese

ammissibili) al finanziamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, co. 4, del bando, di importo complessivo pari a € 87.771,59 (cfr. **doc. 4**).

1.3 In data 26.1.2023 il Dott. Guglielmo Pangrazi, coerentemente con quanto previsto dall'art. 4, co. 3, del bando, ha altresì proceduto alla costituzione della società denominata "Costa di Maggio S.r.l." (della quale ha pure acquisito la qualifica di Amministratore unico, come da relativa visura camerale **sub doc. 5**), individuata quale costituendo soggetto giuridico nel predetto progetto di impresa.

1.4 In tale contesto, il ricorrente si è visto del tutto inopinatamente recapitare da Invitalia la nota datata 30.1.2023 (**doc. 6**), recante "*comunicazione motivi ostativi all'accoglimento della domanda*", con la quale è stato opposto quanto segue: "*Il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione in esame non risulta conforme a quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera a) del Bando B.1.3.a), prevedendo spese ammissibili di importo superiore a 250.000 euro, al netto di IVA. Si evidenzia, al riguardo, oltre alle spese riepilogate nella tabella c.2 del progetto di impresa (allegato Abis), sono previste nella sezione D "Cofinanziamento" del richiamato allegato ulteriori spese di investimento afferenti alla macrovoce b) Macchinari e Impianti per un importo pari a 17.000,00 euro, che determinano un valore complessivo del progetto di 266.897,20 euro, con conseguente superamento del limite massimo presentabile. Si ricorda, infatti, che come previsto all'art. 6, comma 2 del Bando B.1.3.a), "per la linea Avvio il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo deve ricomprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo start-up dell'iniziativa" (cfr. FAQ n. 29 e 43 del sito del soggetto gestore)".*

Giova osservare sin d'ora che nella nota di Invitalia si fa incongruo riferimento alla inclusione, nella voce del "Cofinanziamento", di ulteriori spese per € 17.000,00 asseritamente afferenti alla voce *b)* che tuttavia, come sopra già visto e come si dirà meglio anche di seguito, fa riferimento esclusivo a macchinari, attrezzature e impianti "nuovi di fabbrica".

1.5 Di qui, entro il termine di 10 gg. all'uopo assegnato, in data 9.2.2023 il Dott. Pangrazi ha presentato le proprie osservazioni (**doc. 7**) a mezzo delle

quali ha evidenziato l'equivoco nel quale risultava essere incorsa Invitalia per non essersi avveduta del fatto che:

- il richiedente non ha ecceduto il suddetto limite, risultando invero inequivocabilmente dalla domanda di finanziamento presentata che le spese e i beni di investimento imputati al "programma di spesa" di cui alla voce C del relativo allegato *A-bis*, per le quali è stata richiesta l'agevolazione, ammontano ad **€ 249.897,20**;

- l'imputazione al predetto programma di spesa di "altre spese di progetto" per € 17.000,00 si rivela del tutto incongrua e irragionevole dal momento che il tetto di € 250.000,00 (di cui all'art. 5, co. 2, lett. *a*), del bando) riguarda le sole "spese ammissibili" a contributo, mentre le altre spese sopra richiamate giammai avrebbero potuto essere inserite nel predetto conteggio proprio in quanto obiettivamente riferite a "spese non ammissibili" (attrezzature e arredi usati) ai sensi dell'art. 6, co. 4, del bando;

- di qui l'unica logica conclusione per cui il piano di spesa agevolabile presentato comprende unicamente le "spese ammissibili" (come da voce "*C-Programma di spesa*") rappresentate da tutte le attrezzature fisse e mobili della cucina e dell'enoteca, il completamento degli impianti termici, idraulici ed elettrici funzionali alla corretta installazione e funzionamento delle attrezzature stesse, il mobilio della sala ristorante e dell'enoteca, l'allestimento dei servizi igienici, il computer ed il registratore di cassa, l'autocarro per l'approvvigionamento delle materie prime, nonché le spese di *branding*, *marketing*, comunicazione, *web* e *SEO* (*search engine optimization*); sicché l'inserimento nella diversa voce "*D-Cofinanziamento*" di spese per beni usati di natura aggiuntiva e accessoria riguarda soltanto "spese non ammissibili" e, ad ogni buon conto, non pregiudica in alcun modo l'organicità e la compiutezza del piano di impresa, che non può prescindere dagli investimenti agevolabili pari a complessivi **€ 249.897,20**.

2. A tali dirimenti osservazioni non ha fatto seguito alcun riscontro da parte di Invitalia né tantomeno una comunicazione dell'adozione del formale provvedimento di non accoglimento della domanda e/o di non ammissione al finanziamento (come pure previsto dall'art. 9, co. 4, del bando).

Senonché il ricorrente si è avveduto soltanto dalla pubblicazione dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 49 del 29.4.2023 (**doc. 8**),

recante “Approvazione degli Elenchi di interventi di cui all'Allegato n. 1, articolo 9, comma 4, e articolo 9, comma 6, dell'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022, “BANDO B1.3.A” “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)” del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, della esclusione e/o comunque del mancato accoglimento della propria domanda.

In particolare, consultando gli elenchi allegati alla predetta ordinanza commissariale, il Dott. Pangrazi ha verificato che la domanda prot. n. SSIB13A0000906 presentata il 4.11.2022 non era stata ricompresa nell’elenco di quelle ammesse denominato “B1.3.a) Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo”, bensì inserita nel diverso elenco denominato “B1.3.a) Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo – Non in graduatoria” per il seguente laconico motivo: **Esito:** “Domanda non accoglibile ai sensi dell’art. 5, comma 2 lettera a) di cui al bando B1.3.A” – **Motivazione:** “Il programma di spesa risulta superiore al limite massimo, pari a 250.000,00 euro, previsto dal Bando per la linea Avvio” (cfr. stralcio elenchi allegati **sub doc. 8**).

2.1 Nel rilevare sin da subito l’abnormità della motivazione assunta alla base della determinazione di non accoglimento della domanda, al fine di proporre tempestiva e rituale impugnazione di quest’ultima, il 19.5.2023 il ricorrente ha presentato ad Invitalia apposita istanza di accesso agli atti (**doc. 9**) al fine di poter acquisire tutti i dati identificativi e i rispettivi indirizzi p.e.c. e/o quantomeno le domande di partecipazione riportanti i predetti dati non omissati dei soggetti che hanno presentato le ultime 4 (quattro) domande collocate nella graduatoria denominata “B1.3.a) – Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo” approvata con ordinanza commissariale n. 43 del 29.4.2023 ovvero di quei soggetti che dovessero risultare allo stato quali controinteressati rispetto alla presente (e già preannunciata) iniziativa giudiziale.

Tale richiesta è rimasta ad oggi priva di riscontro, dovendosi quindi ritenere oramai formato il silenzio rigetto sulla stessa, da cui discende allo stato l’impossibilità per il Dott. Pangrazi di conoscere chi siano i soggetti controinteressati rispetto all’epigrafato ricorso.

2.2 Nella imminente scadenza del termine per agire con ricorso notificato il 26.6.2023 il ricorrente ha quindi impugnato tutti i predetti atti deducendone la illegittimità sotto svariati profili e lamentando, tra l'altro, la mancata comunicazione del formale provvedimento di non ammissione di cui all'art. 9, co. 4, del bando oltre che del benché minimo riscontro da parte di Invitalia sulle osservazioni procedurali presentate.

2.3 A seguito della notifica del predetto atto di gravame il ricorrente si è visto frettolosamente recapitare a mezzo p.e.c. alle ore 18.21 del 27 giugno u.s. la nota prot. n. 188629 del 27.6.2023 (**doc. 11**), recante l'irrituale "provvedimento di non concessione", con la quale Invitalia S.p.a., nel ribadire quanto già esposto nella comunicazione di motivi ostativi a mo' di pretesa apparente ragione di non condivisione delle osservazioni presentate il 9.2.2023 dal Dott. Pangrazi e nel richiamare gli elenchi approvati con la citata ordinanza commissariale del 29.4.2023, ha "deliberato" di non ammettere alle agevolazioni la domanda del ricorrente "in quanto non risulta verificata la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4/ 5 del Bando per i motivi di cui sopra".

3. Entro il prudenziale termine di scadenza per ricorrere il Dott. Pangrazi intende quindi (ri)proporre la impugnazione *in parte qua* degli atti lesivi sopra meglio individuati, ivi compresa per quanto occorrer possa tale ultima nota di Invitalia, articolando altresì apposita istanza di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E SS., 10 E 10-BIS L. N. 241/1990, ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 5, 6 E 9 DEL BANDO APPROVATO CON ORDINANZA COMMISSARIALE N. 25 DEL 30.6.2022. ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 41 E 97 COST..

3.1 La domanda di ammissione al finanziamento inoltrata dal ricorrente è stata ritenuta "non accoglibile ai sensi dell'art. 5, comma 2 lettera a) di cui al bando B1.3.A", sul mero erroneo presupposto che "Il programma di

spesa risulta superiore al limite massimo, pari a 250.000,00 euro, previsto dal Bando per la linea Avvio” (cfr. doc. 8).

Sul punto, giova innanzitutto ricordare che il predetto art. 5 dispone al comma 2, lett. a), che: *“Per le imprese costituite da non più di 12 (dodici) mesi sono agevolabili i programmi di investimento:*

a) che prevedono spese ammissibili di importo compreso tra 40.000 euro e 250.000 euro, al netto di IVA” (cfr. doc. 2).

Ebbene, come si evince in maniera inequivocabile dalla domanda presentata dal Dott. Pangrazi, detta condizione risulta essere stata rispettata in pieno, giacché il programma di investimento presentato prevede spese ammissibili per un importo complessivo pari a **€ 249.897,20** (si veda, in particolare, l’elenco dettagliato di tutte le predette spese ammissibili al finanziamento riportato alla voce *“C. Programma di spesa”* del programma allegato alla domanda del ricorrente **sub doc. 4**).

In tal senso, del resto, si è proceduto ad inserire nella domanda l’analitica descrizione e quantificazione delle spese necessarie alle finalità del progetto imprenditoriale, seguendo pedissequamente le modalità e i relativi criteri di “ammissibilità” previsti dall’art. 6 “Spese ammissibili” del bando (**doc. 2**).

In particolare il “programma di spesa” dettagliato dal Dott. Pangrazi, utilizzando lo stesso modulo predisposto dall’amministrazione (mod. *“All. Abis_progetto di impresa_altre imprese”*), illustra tutte quelle che sono le *“spese di investimento richieste”*, siccome ammissibili, così suddivise:

- *“Opere murarie e assimilate”*: pari a € 74.254,60 oltre IVA;
- *“Macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica”*:

pari a € 160.542,60 oltre IVA;

- *“Brevetti, licenze ed immobilizzazioni immateriali”*: pari a € 8.600,00 oltre IVA;

- *“Consulenze specialistiche e spese di costituzione”*: pari a € 6.500,00 oltre IVA;

- **“Totale programma di investimento richiesto”** pari a **€ 249.897,20 oltre IVA** (cfr. doc. 4).

Risulta dunque in maniera obiettiva che il “programma di investimento” presentato dal Dott. Pangrazi è agevolabile ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. a), del bando, giacché prevede “spese ammissibili” (per tali intendendosi quelle

meglio indicate all'art. 6, co. 1, del bando sopra dettagliate) “di importo compreso tra 40.000,00 euro e 250.000,00 euro, al netto di IVA”.

Già sotto questo assorbente profilo si coglie dunque la illegittimità e ingiustizia della impugnata esclusione e/o mancato accoglimento della domanda di finanziamento presentata dal ricorrente.

3.3 Né d'altra parte potrebbe pervenirsi a diversa conclusione avendo riguardo al rilievo ostativo opposto nella nota di Invitalia del 30.1.2023 (che pure non sembra essere stato richiamato nella laconica motivazione individuata negli allegati elenchi approvati con l'ordinanza commissariale n. 49/2023), nonché da ultimo meramente ribadito nel “provvedimento di non concessione” del 27.6.2023 (**cf. doc. 11**), riferito al fatto che *“sono previste nella sezione D “Cofinanziamento” del richiamato allegato ulteriori spese di investimento afferenti alla macrovoce b) Macchinari e Impianti per un importo pari a 17.000,00 euro, che determinano un valore complessivo del progetto di 266.897,20 euro, con conseguente superamento del limite massimo presentabile. Si ricorda, infatti, che come previsto all'art. 6, comma 2 del Bando B.1.3.a), “per la linea Avvio il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo deve ricomprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo start-up dell'iniziativa” (cfr. FAQ n. 29 e 43 del sito del soggetto gestore)”* (**cf. doc. 6**).

Tale argomentazione si rivela del tutto priva di pregio siccome fondata su di una lettura equivoca e travisata sia degli elementi riportati nella domanda (e nel “programma di impresa”) sia delle stesse previsioni del bando.

Sul punto giova ribadire in via assorbente che il già citato art. 5, co. 2, lett. a), che già si riferisce alla linea di azione “Avvio di impresa (sostegno allo start up)”, riferendosi espressamente alle *“imprese costituite da non più di 12 (dodici) mesi”*, pone quale specifico limite all'accoglimento delle domande di finanziamento quello per cui i *“programmi di investimento”* devono prevedere “spese ammissibili” di importo non inferiore a € 40.000,00 e non superiore a € 250.000,00, al netto dell'IVA (**cf. doc. 2**).

Dunque ciò che rileva ai fini della verifica del rispetto del predetto tetto di spesa è soltanto l'importo delle “spese ammissibili”, come ben individuate al successivo art. 6, co. 1, del bando.

Tanto premesso, è sufficiente consultare il “programma di impresa” presentato dal ricorrente per avvedersi del fatto che, diversamente da quanto assume Invitalia, nella voce “D. Cofinanziamento al progetto”, riportante le c.d. “altre spese di progetto” (cfr. doc. 4), non vi sono affatto “spese di investimento afferenti alla macrovoce b) Macchinari e Impianti per un importo pari a 17.000,00 euro”; nella specie, basta consultare il predetto elenco per avvedersi del fatto che, tra le “spese di investimento” (vi sono appena 11 “voci”), non ve né nessuna che riguardi “macchinari e impianti”, tantomeno per un importo corrispondente a € 17.000,00.

Si veda, in particolare, il seguente stralcio delle “spese di investimento” rientranti nell’elenco “G.3 Altre spese di progetto” (cfr. doc. 4).

TIPOLOGIA	Descrizione	IMPONIBILE	IVA
Spese di investimento	Imponibile <500€: Stampante nuova	455,00	100,10
Spese di investimento	Attrezzature usate: Posate e piatti – ristorante	3.000,00	660,00
Spese di investimento	Arredi usati: Illuminazione –sale ristorante	3.000,00	660,00
Spese di investimento	Arredi usati: Tavolo conviviale – sala ristorante piccola	3.000,00	660,00
Spese di investimento	Arredi usati: Sedie da esterno (12/15 pz) – enoteca	1.500,00	330,00
Spese di investimento	Arredi usati: Attrezzature varie – spogliatoio e servizi igienici addetti	1.500,00	330,00
Spese di investimento	Licenza d’uso – Microsoft Office 365 Business Basic – valore inferior a 500 euro	183,60	40,39
Spese di investimento	Licenza d’uso – software di cassa SumUp – valore inferiore a 500 euro	69,00	15,18
Spese di investimento	Licenza d’uso – antivirus Malwarebytes – valore inferiore a 500 euro	63,99	14,08
Spese investimento	Acquisto immobile sede ausiliaria in linea con quanto asserito nel formulario alla sezione “Localizzazione”	40.000,00	8.800,00
Spese di investimento	Arredi e attrezzature usate: Mobilio – sede ausiliaria	5.000,00	1.100,00

Già sotto questo dirimente aspetto fattuale si coglie dunque la manifesta erroneità del presupposto su cui si fonderebbe la tesi del preteso superamento del “tetto” di € 250.000,00 e, quindi, il mancato accoglimento della domanda di finanziamento.

D'altronde, è appena il caso di osservare che le suindicate spese di investimento fanno tutte riferimento a spese diverse da quelle ritenute ammissibili dall'art. 6, co. 1, del bando (come l'acquisto di un immobile - sede ausiliaria in linea con quanto asserito nel formulario alla sezione “Localizzazione”) ovvero qualificate espressamente dal successivo art. 6, co. 4, come “*spese non ammissibili*” (come le spese relative all'acquisto di arredi e attrezzature usati o di importo imponibile inferiore a € 500,00).

Nella specie, il citato art. 6, co. 4, dispone chiaramente che “non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

a) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi;

b) relative a imposte e tasse, inclusa l'IVA, nonché ad oneri previdenziali e assistenziali;

c) di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;

d) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”” (cfr. doc. 2).

Ne discende in maniera obiettiva come alcuna delle predette “*spese di investimento*” indicate dal ricorrente nelle “*altre spese di progetto*” (trattandosi di “*spese non ammissibili*”) potrebbe effettivamente contribuire a determinare un valore complessivo del progetto (stimato da Invitalia in € 266.897,20) tale da superare il limite massimo presentabile, giacché detto limite fa specifico riferimento alle sole “*spese ammissibili*”.

3.4 Tale assorbente rilievo non è in alcun modo scalfito dal riferimento, parimenti operato da Invitalia, alla previsione di cui all'art. 6, co. 2, del bando secondo cui “*per la linea Avvio il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo deve ricomprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo start-up dell'iniziativa (cfr. FAQ n. 29 e 43 del sito del soggetto gestore)*” (cfr. doc. 6).

Nella specie, i chiarimenti (doc. 10) richiamati da Invitalia sono:

- FAQ n. 29: ***“Cosa deve comprendere il programma di spesa? Relativamente alla linea “Avvio” il programma di spesa oggetto della richiesta di contributo deve comprendere la totalità dei beni strumentali necessari allo start up dell’iniziativa. La completezza del programma richiesto alle agevolazioni è verificata con esclusivo riferimento agli investimenti direttamente produttivi, ossia alle spese riconducibili alle lettere b), c) e d) dell’art. 6, comma 1, dell’Allegato 1 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022. Limitatamente alle attività già costituite, concorrono alla completezza del programma di investimenti anche le spese, afferenti alle categorie sopra indicate, sostenute nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda di agevolazioni (non finanziabili), da dettagliare all’interno della “sezione B.3.2 - Descrizione del progetto Imprenditoriale” dell’Allegato Abis alla domanda di agevolazione”;***

- FAQ n. 49: ***“Come si applica il criterio “Cofinanziamento al progetto” (criterio e) dell’allegato 2 e criterio d) dell’allegato 3)? La valorizzazione del punteggio presuppone che l’impresa richiedente, ai fini della realizzazione del progetto, sostenga ulteriori spese di investimento e/o di gestione (“Altre spese di progetto”) a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per massimizzare il punteggio previsto dal criterio in esame, le Altre spese di progetto devono avere un importo pari a quello del programma di investimento richiesto alle agevolazioni. Per la linea “Avvio”, le spese di investimento ulteriori rispetto a quelle progettuali non devono riferirsi alle categorie di spesa b), c) e d), con la sola eccezione di quelle eccedenti i massimali previsti per le categorie medesime”.***

Ebbene dalla lettura del citato art. 6, co. 2, del bando, per come pure chiarito dalle FAQ n. 29 e 43, appare di tutta evidenza che l’unica “preclusione” riferita alla linea “Avvio” è da intendersi con riguardo alla possibilità di ricomprendere “spese ammissibili” riferite alle categorie b), c) e d) dell’art. 6, co. 1, del bando nelle “altre spese di progetto” non ricomprese nel “programma di spesa”; sicché risulta ampiamente confermata la tesi sopra esposta, già chiaramente evincibile dalla disciplina di riferimento, secondo cui ad ogni buon conto giammai potrebbero essere incluse nel “programma di spesa” e, quindi, concorrere al superamento del “tetto di spesa”

individuato dall'art. 5, co. 2, lett. a), le c.d. “spese non ammissibili”, come ad es. quelle individuate dall'art. 6, co. 4, del bando.

Applicando tale principio alla vicenda in esame è agevole dunque ricavare la obiettiva illogicità e irragionevolezza della contestazione mossa da Invitalia che non si è avveduta del fatto che tra le “altre spese di progetto” previste nella domanda del ricorrente non vi sono spese di investimento ulteriori rispetto a quelle progettuali (ossia alle “spese ammissibili”) riferite alle categorie di spesa b), c) e d) di cui all'art. 6, co. 1, del bando; né tantomeno vi sono “*spese di investimento afferenti alla macrovoce b) Macchinari e Impianti per un importo pari a 17.000,00 euro*” (cfr. **doc. 6**).

A tale ultimo riguardo, al fine di ribadire ulteriormente l'equivoco in cui è incorsa Invitalia, basti rammentare che la suindicata categoria b) fa riferimento specifico a “*macchinari, impianti, attrezzature e strumenti nuovi di fabbrica*”; viceversa le spese di investimento ulteriori riportate nella voce “D. Cofinanziamento al progetto” della domanda del ricorrente (ipoteticamente sussumibili nel predetto importo pari a € 17.000,00; cfr. **doc. 4**) sono riferite ad “*attrezzature e arredi usati*”, rientranti nella diversa categoria delle “spese non ammissibili” di cui all'art. 6, co. 4, lett. a), del bando, riferita per l'appunto a “*macchinari, impianti e attrezzature usati...*” (cfr. **doc. 2**) e, quindi, non ricomprensibili nel “programma di spesa”.

Tale lettura è implicitamente confermata anche dalla stessa Invitalia che in effetti ha ritenuto escluse dal predetto calcolo tutte quelle ulteriori “spese di investimento”, pur presenti nella domanda del ricorrente e riferibili al novero dei beni strumentali allo “*start up*” dell'iniziativa, di importo imponibile inferiore a € 500,00 proprio perché “spese non ammissibili” ai sensi del richiamato art. 6, co. 4, del bando; di qui si coglie pure la contraddittorietà del rilievo ostativo opposto da Invitalia per avere invece ritenuto di poter sommare alle spese finanziabili del “programma di investimento” quelle parimenti “non ammissibili”, ai sensi della richiamata previsione, riferite agli arredi e alle attrezzature usati (!!!).

Ne discende l'ulteriore dirimente riprova che, proprio sulla scorta di una lettura coordinata degli artt. 5, co. 2, lett. a), e 6, co. 1, 2 e 4, del bando, le “spese non ammissibili” giammai potrebbero essere sommate al programma di spesa oggetto di richiesta di contributo (sezione C, allegato A-bis; cfr.

doc. 4), sicché nella specie in alcun modo potrebbe ritenersi superato il tetto massimo di spesa di € 250.000,00 espressamente riferito alle sole “spese ammissibili” individuate nelle categorie di cui all’art. 6, co. 1, del bando.

3.5 Sotto un diverso e ulteriore profilo, solo per scrupolo difensivo, giova osservare come in ogni caso i beni usati, completamente ammortizzati, al pari dei beni di valore inferiore a € 500,00, non potrebbero comunque essere ascritti al novero degli investimenti ammissibili (e finanziabili) giacché non oggetto di “capitalizzazione”. Anche per tal verso si coglie dunque la illogicità e irragionevolezza del rilievo ostativo opposto da Invitalia giacché non vi sarebbe stata in ogni caso la possibilità tecnica di ricomprendere nella sommatoria del “programma di finanziamento”, riferito a spese per l’acquisto di beni nuovi e, quindi, “capitalizzabili”, anche quelle per l’acquisto di beni che non hanno detto “*status*” siccome usati ovvero di modesto valore economico.

Si aggiunga infine l’ulteriore dirimente aspetto, non considerato da Invitalia, per cui tutti i beni strumentali necessari all’avvio dell’iniziativa imprenditoriale sono stati effettivamente inseriti nel “programma di spesa” di cui alla sezione C dell’Allegato A-bis alla domanda (**cfr. doc. 4**), in coerenza con quanto pure enunciato nella sezione B (“*Descrizione dell’attività proposta*”). Il piano di spesa agevolabile comprende infatti tutte le attrezzature fisse e mobili della cucina e dell’enoteca, il completamento degli impianti termici, idraulici ed elettrici funzionali alla corretta installazione e funzionamento delle attrezzature stesse, il mobilio della sala ristorante e dell’enoteca, l’allestimento dei servizi igienici, il computer e il registratore di cassa, l’autocarro per l’approvvigionamento delle materie prime, nonché le spese di *branding*, *marketing*, comunicazione, *web* e SEO (*search engine optimization*).

Viceversa nella diversa Sezione D (“*Cofinanziamento al progetto*”) sono state riportate solo le ulteriori spese per beni usati di natura aggiuntiva ed accessoria non necessari all’avvio della iniziativa, la cui presenza o meno non pregiudica in alcun modo l’organicità e la compiutezza del piano di impresa, a differenza degli investimenti agevolabili pari a € 249.897,20, oltre IVA, previsti nel “programma di spesa”.

Di qui, anche a voler seguire la incoerente interpretazione del bando proposta da Invitalia, risulterebbe ugualmente rispettato il limite massimo di spesa pari a € 250.000,00 previsto dall'art. 5, co. 2, lett. a), del bando.

3.6 Da ultimo giova osservare come, ad ogni buon conto, nella specie manchi e/o comunque non sia mai stato notificato al ricorrente il formale provvedimento (delibera) di mancata ammissione al finanziamento, pure previsto dall'art. 9, co. 4, del bando, ove si dia conto pure delle ragioni per cui si è inteso superare le osservazioni opposte dall'interessato alla comunicazione dei motivi ostativi inviata dal soggetto gestore.

Né d'altra parte tale atto potrebbe essere confuso con l'inopinata nota recapitata da Invitalia il 27 giugno u.s. (denominata "*provvedimento di non concessione*"; **doc. 11**), atteso che la predetta delibera avrebbe dovuto essere adottata dalla Cabina di Coordinamento integrata ai sensi dell'art. 14-bis del d.l. n. 77/2021 e, soprattutto, avrebbe dovuto intervenire prima (e non come conseguenza della) approvazione commissariale degli elenchi del 29.4.2023 (!!!). Senza dire, ad ogni buon conto, che nella suddetta nota Invitalia nemmeno si premura di prendere (sia pure tardivamente) posizione effettiva sulle puntuali osservazioni articolate dal ricorrente, limitandosi a ribadire meramente quanto già opposto nella comunicazione dei motivi ostativi; oltre ad aggiungere un contraddittorio e incongruo riferimento conclusivo alla pretesa insussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4 (oltre che 5) del bando, da intendersi evidentemente come un rifiuto.

In tal senso giova quindi evidenziare che, seppure è risaputo che l'obbligo dell'amministrazione di dare riscontro alle osservazioni procedurali non vada inteso quale obbligo di confutazione puntuale di tutti i singoli rilievi sollevati dall'interessato, è altrettanto vero tuttavia che affinché possa dirsi rispettata la garanzia partecipativa nella motivazione dell'atto deve quantomeno dimostrarsi di avere tenuto in considerazione tali rilievi ed essere esposto sia pure sinteticamente il ragionamento complessivo che ne ha permesso il superamento (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 30.10.2018, n. 6173; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4.1.2023, n. 71; Id., Sez. IV, 4.1.2022, n. 10; TAR Calabria, Reggio Calabria, 7.3.2022, n. 183).

Tanto più che nella specie, per quanto già esposto in parte narrativa e come sopra ribadito, già nelle osservazioni presentate dal Dott. Pangrazi si era

avuto modo di evidenziare il macroscopico equivoco nel quale risulta(va) essere incorsa Invitalia nella stessa percezione dei dati economici riportati nel “programma di impresa” presentato, da cui era agevolmente ed immediatamente deducibile il pieno rispetto del tetto massimo di spesa ammissibile fissato dal bando in € 250.000,00.

Ne discende anche sotto tale aspetto la illegittimità e ingiustizia dei provvedimenti impugnati *in parte qua*.

Istanza per l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio
mediante notifica per pubblici proclami

Come già anticipato in narrativa, al fine di proporre tempestiva e rituale impugnazione degli atti meglio indicati in epigrafe, sin dal 19.5.2023 il ricorrente ha presentato ad Invitalia apposita istanza di accesso agli atti (**cf. doc. 9**) al fine di poter acquisire tutti i dati identificativi e i rispettivi indirizzi p.e.c. e/o quantomeno le domande di partecipazione riportanti i predetti dati non omissati dei soggetti che hanno presentato le ultime 4 (quattro) domande collocate nella graduatoria denominata “*B1.3.a) – Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo*” approvata con ordinanza commissariale n. 43 del 29.4.2023 ovvero di quei soggetti che dovessero risultare allo stato quali controinteressati rispetto alla presente (e nella citata istanza già preannunciata) iniziativa giudiziale.

Nella citata istanza di accesso agli atti si è inteso fare riferimento in particolare alle ultime 4 (quattro) domande collocate nella graduatoria denominata “*B1.3.a) – Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo*”, e segnatamente: (i) Domanda prot. n. SSIB13A0001068 – ammessa per l'importo pari a € 118.046,75; (ii) Domanda prot. n. SSIB13A0001349 – ammessa per l'importo pari a € 71.333,65; (iii) Domanda prot. n. SSIB13A0001298 – ammessa per l'importo pari a € 70.271,18; (iv) Domanda prot. n. SSIB13A0000947 – ammessa per l'importo pari a € 14.507,67. E ciò, in particolare, sul rilievo per cui la spiegata posizione di “controinteressati” si ricollega al fatto che, in caso di auspicata (ri)ammissione in graduatoria della domanda del ricorrente per l'importo richiesto pari a € 249.897,20, stante l'ammontare complessivo della dotazione finanziaria disponibile pari a € 30.361.034,22 per la sezione del bando in parola, allo stato, i predetti soggetti – collocati nelle ultime

posizioni – si troverebbero ad essere esclusi dalla graduatoria; ferma restando naturalmente la possibilità che, nelle more, la graduatoria sia stata riformulata e/o che taluni progetti ivi inseriti non siano ritenuti finanziabili e che, pertanto, possano individuarsi altri soggetti controinteressati.

Ad ogni modo, ciò che rileva nella specie è che la suddetta richiesta di accesso agli atti è rimasta ad oggi priva di riscontro, dovendosi peraltro ritenere oramai formato il silenzio rigetto sulla stessa, sicché allo stato risulta impossibile per il Dott. Pangrazi conoscere chi siano i soggetti controinteressati rispetto all'epigrafato ricorso. Ed invero, nell'elenco di interesse “*Bl.3.a) Procedura a graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo*” (cfr. doc. 8) non sono riportati i nominativi né altri dati identificativi dei soggetti che hanno presentato i programmi di impresa ammessi, bensì soltanto il numero identificativo della relativa domanda di finanziamento; per cui, come detto, in mancanza di un riscontro da parte del soggetto gestore della procedura (Invitalia) in relazione alla richiesta di accesso ai dati identificativi dei predetti soggetti, da intendere quali controinteressati rispetto all'epigrafato ricorso, non v'è modo per il ricorrente di procedere alla rituale e tempestiva notifica del gravame nei confronti di quest'ultimi.

In ragione di quanto appena esposto, tenuto conto del particolare oggetto della controversia e del numero dei potenziali soggetti controinteressati (ad oggi forzatamente e incolpevolmente ignoti al ricorrente), si confida che, previa eventuale rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a. correlata all'oggettivo impedimento di fatto rappresentato, voglia essere concessa l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, co. 4, c.p.a. ovvero nelle altre forme di rito che saranno all'uopo ritenute idonee.

Istanza cautelare

A quanto sin qui argomentato e documentato a sostegno del *fumus boni iuris* si affianca l'evidente pregiudizio derivante dal mancato accoglimento della domanda di finanziamento a valere sul “*Piano nazionale complementare al PNRR – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016. Linea Bl.3.a)*” presentata dal Dott. Pangrazi, cui si accompagna il grave rischio che, nelle more della trattazione del ricorso, vada esaurita la dotazione

finanziaria disponibile in riferimento alla “*Procedura a Graduatoria – Cratere 2009 – Regione Abruzzo*” per effetto del finanziamento degli altri programmi di impresa inseriti in graduatoria; tanto più che, per quanto previsto dall’art. 10 del bando, “*le agevolazioni sono concesse secondo l’ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili*”.

Senza dire che il mancato accoglimento della domanda pregiudica la stessa possibilità per il ricorrente di avviare il “programma di impresa”, oggetto di richiesta di finanziamento integrale (almeno con riguardo all’acquisto dei beni strumentali necessari all’avvio), pur a fronte di spese già sostenute per l’iniziativa imprenditoriale, come quelle relative alla costituzione del soggetto giuridico cui quest’ultima dovrebbe essere intestata (cfr. visura camerale della Costa di Maggio S.r.l.; **sub doc. 5**).

D’altro canto, per quanto meglio osservato nel ricorso, il mancato accoglimento della domanda di finanziamento si fonda su di un macroscopico equivoco e fraintendimento riferito al preteso superamento del tetto massimo per le “spese ammissibili” di € 250.000,00, al netto dell’IVA, previsto dall’art. 5, co. 2, lett. a), del bando, che invero risulta oggettivamente escluso dalla mera lettura del dettagliato programma di spesa agevolabile (voce C, all. A bis) per un importo pari a complessivi € 249.897,20, oltre IVA e dal programma di cofinanziamento (voce D, all. A bis), il quale ricomprende solo spese espressamente non agevolabili, quali:

- spese per beni usati (art. 6, co. 4, lett.a));
- spese per beni di importo imponibile < 500€ (art. 6, co. 4, lett. c));
- spese di gestione (definite come "altre spese di progetto" all'art. 1, co. 1, lett. m));
- spese per acquisto di immobili/acquisto della sede (art. 6, co. 2, primo punto).

Ed invero, sebbene manchi un formale provvedimento che espliciti le ragioni del mancato accoglimento della domanda, si ricava dalla comunicazione dei motivi ostativi presentata da Invitalia che il preteso superamento del richiamato tetto di spesa è stato assunto per via di un incongruo e fuorviante riferimento ad altre “spese di investimento” (per € 17.000,00) estranee alla richiesta di finanziamento avanzata dal ricorrente – e per l’appunto inserite nella diversa voce “D. Cofinanziamento al progetto”

(cfr. doc. 4) - siccome riferite a “spese non ammissibili” ai sensi dell’art. 6, co. 4, del bando e, quindi, non ricomprese nel predetto limite, oltre che per l’acquisto di beni non necessari all’avvio dell’iniziativa imprenditoriale
In tale contesto, si confida che codesto ecc.mo TAR voglia disporre in via cautelare la sospensione degli effetti degli atti impugnati *in parte qua*, quantomeno ai fini di un riesame della domanda presentata dal ricorrente che tenga conto di quanto dedotto e documentato con il presente ricorso.

Pertanto,

si chiede

che codesto ecc.mo TAR, previa autorizzazione alla integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami o nelle diverse forme ritenute idonee, nonché concessione delle invocate misure cautelari, voglia annullare *in parte qua* gli atti impugnati nel senso meglio indicato nel ricorso; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Ai sensi e per gli effetti del T.U. sulle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/02, si dichiara che il presente giudizio sconta un C.U. pari a € 650,00.

Roma, 28 giugno 2023

Avv. Roberto Colagrande

f.to digitalmente